

UNIONE dei COMUNI "COLLI EUGANEI"

ALLEGATO SUB. 1) ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 05 DEL 05/05/2016

REGOLAMENTO SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'UNIONE DEI COMUNI E DEI COMUNI ADERENTI

Approvato con Deliberazione del Consiglio

Art. 1 - Finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i casi nei quali è consentito sostenere da parte delle Amministrazioni (intendendo per Amministrazioni o enti, nel proseguo del presente regolamento, l'Unione dei Comuni "Colli Euganei" e i Comuni aderenti), spese di rappresentanza, e il relativo procedimento, con specificazione dei soggetti autorizzati ad effettuare tali spese e della gestione amministrativa e contabile conseguente;

2. La disciplina dettata dal presente regolamento è volta ad assicurare, in relazione a tali spese, la massima trasparenza e conoscibilità, nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza ed economicità, in coerenza con il prestigio degli enti pubblici e con la necessità di promuovere, nei confronti della cittadinanza, i valori connessi alle Istituzioni e all'ordinamento democratico.

Art. 2 – Definizione di spesa di rappresentanza

1. Sono spese di rappresentanza quelle derivanti da obblighi di relazione, connessi strettamente al ruolo istituzionale degli enti pubblici , o a doveri di ospitalità, specie in occasione di visite di personalità o delegazioni, italiane o straniere, di incontri, convegni e congressi, organizzati direttamente dalle Amministrazioni o da altri soggetti, di manifestazioni o iniziative in cui i suddetti enti risultino coinvolti, di cerimonie e ricorrenze come specificato all'art. 5.

2. Rientrano nelle spese di rappresentanza quelle finalizzate a mantenere o ad accrescere il prestigio ed il ruolo delle Amministrazioni pubbliche , intesi quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del loro ruolo di soggetti rappresentativi della comunità amministrata e della sua presenza nel contesto sociale, interno ed esterno, per il miglior perseguimento dei propri fini istituzionali.

Art. 3 – Eventi per i quali è ammissibile il ricorso alle spese di rappresentanza.

1. Allo scopo di perseguire, nell'ambito dei propri fini istituzionali, un' adeguata proiezione all'esterno della propria immagine, di mantenere ed accrescere il proprio prestigio, di valorizzare il ruolo di rappresentanza, per fare conoscere, apprezzare e seguire la propria attività istituzionale, le amministrazioni assumono a carico del bilancio oneri derivanti da obblighi di relazione e da doveri di ospitalità specie in occasione di:

- Visite di personalità o delegazioni, italiane o straniere
- Manifestazioni o iniziative in cui gli enti risultino tra gli organizzatori e vi partecipino in forma ufficiale o diano formale patrocinio
- Inaugurazione di opere pubbliche
- Cerimonie o ricorrenze
- Incontri o visite istituzionali.

Art. 4 - Soggetti autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza dell'Ente.

1. Sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza per conto dei rispettivi enti, attraverso l'attivazione delle procedure di spesa da parte del settore/ufficio comunale competente, previa verifica della disponibilità di bilancio e dell'assunzione dell'impegno di spesa, i seguenti soggetti:

- Sindaco/Presidente Unione per i rispettivi ruoli;
- Vice-Sindaco/Vicepresidente dell'Unione;
- Assessori nell'ambito delle rispettive competenze

2. Ogni assunzione di impegno di spesa per iniziative di cui al presente Regolamento necessita di adeguata, specifica motivazione, con riferimento agli scopi perseguiti.

3. Gli organi esecutivi degli enti possono, con apposite deliberazioni, munite dei prescritti pareri, dare disposizioni e direttive in ordine a spese di rappresentanza purchè rientranti nelle fattispecie di cui al presente regolamento.

Art. 5 - Specificazione delle spese di rappresentanza

1. Con riferimento al precedente art. 2, sono considerate spese di rappresentanza ammissibili quelle sostenute per:

- a) ospitalità offerta in particolari occasioni, rientranti tra i compiti istituzionali degli enti, a persone o Autorità con rappresentanza esterna a rilevanza istituzionale;
- b) offerta di generi di conforto (caffè, aperitivi, ecc) a ospiti ricevuti dai soggetti indicati al precedente art. 4, a persone o Autorità, di cui alla predetta lett. a);
- c) colazioni di lavoro e consumazioni varie, giustificati con motivazioni di specifico interesse pubblico con ospiti che rivestono le qualifiche dei punti precedenti;
- d) inviti, manifesti, materiale pubblicitario, inserzioni su quotidiani, affitto locali e addobbi, attrezzature e impianti vari, servizi fotografici e di stampa, rinfreschi, ecc, in occasione di cerimonie, di inaugurazioni o manifestazioni promosse dall'Ente, alle quali partecipino personalità o autorità estranee all'Ente, sempre che le spese stesse non siano comprese nei piani finanziari che promuovono dette iniziative;
- e) simbolici donativi ricordo, di modico importo, (indicativamente: pergamena, gadget, gagliardetto, medaglie, omaggi floreali, ecc) per acquisizione di cittadinanza, per centenari, per anniversari significativi di Associazioni presenti sul territorio degli enti, per quiescenza di personale dipendente;
- f) atti di onoranze funebri (omaggi floreali, necrologi, comunicazioni di condoglianze, ecc) in caso di morte o di partecipazione a lutti di personalità estranee all'Ente o di componenti degli Organi degli enti in carica o di dipendenti in attività degli enti stessi;
- g) onoranze commemorative ai Caduti in occasione di determinate ricorrenze;
- h) forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico (piccoli doni, quali targhe, medaglie, libri, coppe, ecc.) quando derivino da confermata consuetudine o per motivi di reciprocità, in occasione di rapporti ufficiali tra Organi degli enti ed Organi di altre Amministrazioni pubbliche anche gemellate, (italiane o straniere), o ricevimenti di soggetti rappresentativi della comunità, personalità e delegazioni (italiane o straniere), in visita all'Ente, oppure in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali degli enti o da Associazioni o Gruppi culturali, sportivi, nell'ambito di iniziative patrocinate o sostenute dalle Amministrazioni;
- i) organizzazione di convegni, tavole rotonde o simili in tematiche di particolare rilevanza istituzionale degli enti, che non rientrino nella competenza dei singoli assessorati, dirette ad assicurare il normale ed adeguato esito di dette iniziative;
- l) targhe, coppe ed altri premi di carattere sportivo per gare e manifestazioni a carattere locale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale che si svolgono sul territorio dell'Unione o per le quali sussista l'interesse di rappresentare gli enti.

Art. 6 – Casi di inammissibilità di spese di rappresentanza

1. Non possono essere sostenute come spese di rappresentanza le spese estranee alle esigenze inerenti alla carica rivestita e comunque non attinenti alle funzioni istituzionali delle amministrazioni con un contenuto non conforme alle caratteristiche indicate nei precedenti articoli 2 – 3 e 5.

2. In particolare, non rientrano fra le spese di rappresentanza:

- oblazioni, sussidi, atti di beneficenza, disciplinati da altra regolamentazione;
- omaggi, mere liberalità o benefici aggiuntivi ad Amministratori e dipendenti degli enti;
- colazioni di lavoro e consumazioni varie effettuati da Amministratori e dipendenti degli Enti in occasione dello svolgimento della normale attività di istituto (riunioni, commissioni, ecc.).

Art. 7 – Gestione amministrativa e contabile

1. Lo stanziamento per le spese di rappresentanza viene annualmente deliberato in sede di approvazione del bilancio di previsione ed assegnato, tramite il Peg, al Responsabile del Settore Affari Generali;

2. Le spese di rappresentanza sono impegnate e liquidate sulla base di idonea documentazione (preventivo di spesa, fattura, ricevuta fiscale) dal suddetto Responsabile del settore, con l'impiego all'occorrenza del servizio di economato regolato da apposita disciplina ;

3. La determinazione d'impegno deve attestare la natura di rappresentanza della spesa da sostenere qualora la spesa si estendesse nell'acquisizione di beni e servizi l'ordinazione deve seguire le procedure previste dalle disposizioni legislative vigenti in materia di acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

4. Le spese di rappresentanza minute e di modico valore, o che hanno natura d'urgenza in quanto imprevedute o per le quali è richiesto il pagamento in contanti, sono acquistate dall'economista, previa formale richiesta dei soggetti ex art.4, a mezzo della cassa economale, secondo la disciplina prevista dal vigente regolamento di economato.

Art. 8 - Rendicontazione e pubblicità

1. Le spese di rappresentanza sostenute nel corso di ciascun esercizio finanziario sono elencate in apposito prospetto redatto sulla base dello schema tipo approvato in conformità al disposto del D.L. 13.08.2011 n. 138, convertito nella Legge 14.09.2011 n. 148 ed allegato al rendiconto di gestione. Tale prospetto è trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed è pubblicato sul sito internet degli enti interessati.

2. A tal fine il Responsabile del settore Affari Generali, al quale sono affidati in gestione i capitoli riferiti alle spese di rappresentanza, trasmette entro il 28 febbraio dell'anno successivo il prospetto compilato al Responsabile del Settore Economico/finanziario per il seguito di competenza e per l'approvazione unitamente al Rendiconto di gestione e la successiva trasmissione alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicazione sul sito internet.

Art. 9 – Abrogazione di norme

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari o disposizioni in contrasto con lo stesso.

Art. 10 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giugno 2016 (01.06-2016).

